



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ottemperanza di quanto disposto dall'ordinanza del T.A.R. Lazio – sezione I bis – n. 4594 del 13 aprile 2017 (Numero RG 9834/2014) che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, di un sunto dei motivi del ricorso proposto dal sig. PUGLIESE Antonio, si espone quanto segue.

Il sig. PUGLIESE Antonio ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 519, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nella qualifica di Vigile del Fuoco, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F (c.d. stabilizzazione), indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007.

Dopo aver superato la prova per l'accertamento dell'idoneità motoria, lo stesso è stato sottoposto dalla Commissione Medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stato dichiarato non idoneo ed escluso dalla procedura in questione, con decreto n. 276 dell'8 maggio 2014.

Il sig. PUGLIESE ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio-sez. I bis, per l'annullamento del predetto provvedimento di esclusione, asserendo di *“essere un discontinuo in possesso dei titoli per la stabilizzazione e rimarcando l'irragionevolezza della differenziazione dei requisiti di accesso (altezza minima) rispetto all'arruolamento in qualità di vigile discontinuo (cm 162, ex tabella 1, art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 76/2004, e richiamando “la sentenza n. 768/2014 del Consiglio di Stato che, in identica fattispecie attestava l'omogeneità delle mansioni svolte dai discontinui con quelle espletate dai vigili del fuoco in servizio permanente un limite di altezza superiore rispetto a quello previsto per l'arruolamento in qualità di discontinuo”*.

Il ricorso veniva respinto dal TAR Lazio-sez. I bis con sentenza n. 10083/2014.

Il sig. Pugliese impugnava la predetta decisione innanzi al Consiglio di Stato – Terza Sezione – con sentenza n. 1475/2016, che ha annullato l'impugnata sentenza del T.A.R. Lazio, rimettendo la causa al Giudice di primo grado che, con la suindicata ordinanza n. 4594/2017, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio.

I provvedimenti impugnati sono i seguenti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

- **Decreto n. 276 dell'8 maggio 2014** di esclusione dalla procedura selettiva per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- **verbale della Commissione medica n. 69 del 28 aprile 2014**;
- **D.M. 3747 del 27 agosto** con cui è stata indetta la procedura selettiva per la stabilizzazione del personale volontario dei vigili del fuoco, nella parte in cui tra i requisiti per l'ammissione richiede un'altezza minima di mt. 1,65;
- **D.M. n. 1996 del 28 aprile 2008** e successive modificazioni, contenente la graduatoria della procedura selettiva di cui si tratta;
- **D.M. n. 78 dell'11 marzo 2008** recante *“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;
- **D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411**, come modificato dal D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233, che, per l'inquadramento nei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, richiede un'altezza di mt. 1,65;
- **artt. 1 e 5 del D.M. 18 settembre 2008, n. 163**, contenente il *“Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco”*.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 13 aprile 2017, n. 4594, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.